

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2801 del 18/06/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA STAFER SPA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI LAVORAZIONI MECCANICHE IN COMUNE DI FAENZA, VIA MALPIGHI, N.9. MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3797/2014 DEL 22/12/2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2867 del 16/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA **STAFER SPA**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI LAVORAZIONI MECCANICHE IN COMUNE DI FAENZA, VIA MALPIGHI, N.9. **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3797/2014 DEL 22/12/2014.

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3797/2014 del 22/12/2014 e la successiva per modifica non sostanziale adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-6945 del 29/12/2017 a favore della Ditta Stafer SPA, avente sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.9, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 11/06/2020 - assunta da ARPAE SAC con PG 2020/85094 – pratica SinaDoc n. 16510/2020, dalla Ditta **Stafer SPA** (C.F./P.IVA 00068620392), avente sede legale e impianto di lavorazioni meccaniche in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.9, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA sopra richiamata con aggiornamento dell'atto, a seguito della variazione degli impianti afferenti al punto di emissione E1, senza apportare modifiche quali-quantitative alle emissioni e dell'inserimento di una nuova centrale termica termica ad uso civile, alimentata a metano. Resta invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **16510/2020**, emerge che:

- ➔ La Ditta Stafer SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 11/06/2020 apposita istanza di modifica non sostanziale dell'AUA con aggiornamento dell'atto, adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2014-3797 e successivo aggiornamento con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n.2017-6645;
- ➔ La modifica non sostanziale richiesta prevede la installazione di una nuova centrale termica ad uso civile, alimentata a metano e la modifica degli impianti afferenti al punto di emissione E1, senza variazioni quali – quantitative alle emissioni in atmosfera. Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO ATTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA con aggiornamento dell'atto a favore della Ditta Stafer SPA con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.9 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3797/2014 del 22/12/2014 e successiva modifica con aggiornamento adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017-6945 del 29/12/2017, a favore della Ditta **Stafer SPA** (C.F./P.IVA 00068620392), con sede legale e impianto di lavorazioni meccaniche in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.9, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che con la presente modifica non sostanziale dell'AUA viene sostituito il precedente Allegato A) – emissioni in atmosfera, mantenendo invariato l'Allegato B) – scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, che viene comunque riallegato alla presente;

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**

**È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;**

3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
  - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è pari a **15 anni a partire dalla data del primo rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

1. La Ditta Stafer SPA svolge attività di lavorazioni meccaniche nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Malpighi, n.9;
2. Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazioni meccaniche svolte dalla Ditta (tornitura, troncatura, saldatura);
3. Con la modifica non sostanziale la Ditta richiede la modifica degli impianti afferenti al punto di emissione E1, senza apportare modifiche quali-quantitative alle emissioni in atmosfera e richiede di installare un impianto termico ad uso civile;
4. In merito agli impianti termici ad uso civile, nella presente AUA viene pertanto allegata la planimetria in cui sono evidenziati tutti gli impianti termici dell'Azienda.

**Limiti di emissione:**

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA DA: TRAPANO A COLONNA, MOLATURA, BURATTATURA (modifica impianti collegati)**

Portata massima	8500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA DA: SALDATURA, RETTIFICA, TRONCATRICE, RETTIFICA TANGENZIALE 1 E 2, NUOVO CENTRO DI LAVORO, ELETTROEROSIONE A TUFFO**

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici (COV)	5	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA DA: PUNTATURA ELETTRICA, SALDATURA A FILO, SALDATURA A ELETTRODO -**

Portata massima	1800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Cromo e suoi composti (Cr)	1	mg/Nmc
Nichel e suoi composti (Ni)	1	mg/Nmc

**EMISSIONI E4, E5 - RICARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI - RICAMBI D'ARIA - In merito ai ricambi d'aria si evidenzia che il disposto dell'art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. consente di escludere i ricambi aria dai vincoli imposti alle emissioni quando questi siano deputati esclusivamente al mantenimento della "temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti". Pertanto dai ricambi d'aria non devono assolutamente essere emessi inquinanti.**

**PUNTO DI EMISSIONE E6 - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO** - Per tale emissione, i limiti si intendono rispettati a condizione che, come dichiarato dalla Ditta stessa, sia previsto il convogliamento diretto all'esterno, tramite manichetta.

**Prescrizioni:**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM	


25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 2. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta é tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti: **i consumi di materie prime e ausiliarie utilizzate mensilmente.**

### Planimetria impianti termici civili



## SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

(ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi)

### Condizioni:

- Lo scarico è relativo alle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavorazione lamiera della Ditta Stafer SPA e recapitano nella pubblica fognatura di Via Righi (scarico n.3). Si tratta dello scarico di acque reflue industriali costituite da: condense compressori, acque reflue domestiche e acque reflue meteoriche. Le immissioni indicate nella planimetria con i nn. 1,2,4,5,6,7,8,9,10 e 11, **non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convogliano esclusivamente acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate.**
- Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato con la lettera B nella planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e, in ogni caso, con modalità conformi alla DGR n.1480/2010.
- La Ditta è obbligata a stipulare con HERA SPA, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n.1480/2010.

**La planimetria della rete fognaria deve essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di vigilanza.**

### Prescrizioni

1. Le acque reflue industriali che recapitano nella pubblica fognatura di Via Righi (scarico n.3), devono subire idoneo trattamento depurativo e devono rispettare i limiti di emissione previsti per lo scarico in pubblica fognatura dal DLgs n. 152/2006 e smi - Tab.3, Allegato 5, alla parte III;
2. I materiali raccolti dal trattamento depurativo devono essere smaltiti come rifiuti tramite Ditta autorizzata;
3. E' fatto obbligo alla Ditta di non immettere e di evitare l'immissione in pubblica fognatura, di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e dal "Regolamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione del Comune di Faenza";
4. I pozzetti di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri da materiale di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
5. Per la misura quantitativa delle acque scaricate devono essere utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato;
6. La ditta è tenuta a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato, apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**